

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di marzo
22/3/2021

alle ore 18 (diciotto),
in Scandiano, nel mio studio in Piazza Boiardo n. 1, davanti
a me Gino Baja Guarienti, notaio in Scandiano, iscritto nel
Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, è comparso il
signor:

- VASSALLO ROBERTO MARCO, nato ad Albanella il giorno 22 giu-
gno 1963, domiciliato per la carica presso la sede dell'asso-
ciazione, il quale interviene al presente atto in qualità di
presidente dell'associazione di volontariato denominata:

"AUT-AUT", con sede in Reggio Emilia, Via Amendola n. 2, co-
dice fiscale 01882740358, iscritta al Registro delle persone
giuridiche della Regione Emilia Romagna al n. 858 con provve-
dimento in data 19 settembre 2012.

Detto comparso, cittadino italiano della cui identità per-
sonale io notaio sono certo, mi chiede di assistere, redigen-
do in forma pubblica il relativo verbale, allo svolgimento
dell'assemblea straordinaria di detta associazione, qui riu-
nita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adozione nuovo statuto sociale anche al fine di adeguarlo
alla nuova normativa del Terzo Settore (D.lgs 117/2017 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni) - deliberare conseguenti;

2. Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto di quanto
segue: assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'ar-
ticolo 13 del vigente statuto, il medesimo comparso, signor
Vassallo Roberto Marco, nella sua qualità di presidente del
consiglio di amministrazione, il quale constata e mi chiede
di far risultare che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai
sensi dell'art. 13 dello statuto, in prima convocazione, in
questo luogo per oggi alle ore 18 (diciotto) con partecipazio-
ne in modalità telematica, così come consentito dall'arti-
colo 73 del D.L. n. 18 del 2020;

- del consiglio direttivo, composto da otto consiglieri, so-
no presenti personalmente o in audio video collegamento sette
membri: Roberto Marco Vassallo, Domenico Bassi, Tiziana De
Vito, Marco Fiocchi, Paola Russo, Cinzia Rubertelli e Barba-
ra Galmi;

- è presente il revisore unico, avvocato Valeria Prampolini;

- sono presenti in proprio o per delega, personalmente o in
audiovideo collegamento, diciannove associati su un numero
complessivo di trentuno associati aventi diritto di voto, co-
me risulta dal foglio presenze che si allega al presente ver-
bale sotto la lettera "A";

**REGISTRATO A
REGGIO EMILIA
IL 02/04/2021
AL N° 5393
SERIE 1T
€ 200,00**

- agli associati presenti spetta l'esercizio dei diritti sociali;

- tutti gli intervenuti hanno dichiarato di essere edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione;

- l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare sui medesimi argomenti.

Ciò constatato, il presidente apre la discussione e, illustrandone le ragioni, propone di adottare un nuovo testo di statuto sociale anche al fine di adeguarlo alla normativa in materia di enti del terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017.

Il componente, dopo avere ricevuto dai presenti conferma di avere già preso visione e di conoscere il contenuto del nuovo testo, ne illustra comunque le novità di maggior rilievo, dando atto in particolare che viene modificata la denominazione in "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUT AUT - ODV".

Al termine dell'esposizione il presidente dà quindi la parola agli associati per eventuali interventi.

Kor essendovi richieste di intervento, il presidente invita l'assemblea alla deliberazione sull'argomento all'ordine del giorno.

Dopo breve ma esauriente discussione, l'assemblea, con voto unanime espresso in modo palese, come il presidente constata,

DELIBERA

- di adottare un nuovo testo di statuto sociale anche al fine di adeguarlo alla normativa in materia di enti del terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017, come proposto dal presidente;

- di conferire al presidente dell'associazione ogni più ampio potere per l'esecuzione della presente deliberazione dell'assemblea, compresa la facoltà di chiedere l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, facendo fare a tali fini tutti gli accertamenti e le verifiche di legge, anche a mezzo di notaio, e facendo tutte le precisazioni o le rettifiche eventualmente richieste in sede di iscrizione dell'associazione nel registro delle persone giuridiche e nel registro unico nazionale del terzo settore; a tal fine il presidente dell'associazione viene investito di ogni e più ampio potere all'uopo occorrente, senza limitazione alcuna, incluso quello di apportare al presente statuto quelle modifiche formali che si rendessero necessarie, senza che ciò possa però, in alcun modo, variarne lo spirito e la sostanza. Il componente mi consegna copia del nuovo statuto aggiornato, che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Si chiede l'applicazione di ogni disposizione agevolativa emanata o emananda a favore delle organizzazioni di volontariato ed in particolare dal D.Lgs. 117/2017 a favore degli enti del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle

ore 18,20 (diciotto e venti).

Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Il comparente mi dispensa dal dare lettura degli allegati.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte minore da me manoscritto e di esso ho dato lettura al comparente, che lo approva e lo sottoscrive con me notaio a norma di legge alle ore 18,25 (diciotto e venticinque).

Consta di fogli due per facciate cinque e fin qui della presente.

Firmato Vassallo Roberto Marco

Firmato Gino Baja Guarienti notaio

STATUTO

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE SEDE DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 32 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ("Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è liberamente corrente, senza fini di lucro, una Organizzazione di volontariato denominata: "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUT AUT ODV".

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria e secondaria.

Lo statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati all'organizzazione e all'attività dell'associazione.

Assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apolitica e aconfessionale.

ART. 2 - SEDE

L'associazione ha sede in Reggio Emilia, Via Amendola n. 2, presso il Centro per l'Autismo - Settore Neuropsichiatria Infantile.

Gli amministratori hanno facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato o l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Spetta invece agli associati deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Quest'ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 4 - PENSIERO E MOTIVAZIONE

Si intende per sindrome autistica la sindrome identificata dalla definizione formulata nelle classificazioni internazionali DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) e ICD (International Classification of Diseases).

Si accetta, in quanto riconosciuto, che l'autismo è la conseguenza di una disfunzione cerebrale piuttosto che un danno d'origine psicologica.

E' anche riconosciuto che una carenza di servizi appropriati, non adeguatamente formati secondo una cultura biologica dell'autismo, può aggravare l'handicap delle persone autistiche.

TITOLO SECONDO

SCOPI E ATTIVITA'

ART. 5 - FINALITA' DI SOLIDARIETA' - SCOPO

L'associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o

principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, di beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L'associazione nasce come organizzazione di genitori di soggetti autistici, svolge attività di volontariato sia dal punto di vista informativo, sensibilizzando l'opinione pubblica nei confronti dell'handicap autistico, sia dal punto di vista gestionale e della formazione, creando così reti di sostegno e supporto sanitario, assistenziale e sociale ai ragazzi ed alle loro famiglie.

ART. 6 - ATTIVITA' E FINALITA'

Le attività che l'associazione si propone di svolgere, in via esclusiva e principale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, sono le seguenti attività di interesse generale, di cui alle lettere a) e d) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In particolare per il perseguimento degli scopi sociali l'associazione si propone il raggiungimento delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- ° promuovere i diritti delle persone autistiche e delle loro famiglie senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, ottenendo a loro nome, a partire da tutte le fonti possibili, dei servizi che assicurino un sostegno, un'educazione, una residenza, una formazione, un lavoro e servizi sanitari adeguati;
- ° rafforzare i legami tra le persone autistiche, tra i loro genitori e le loro famiglie;
- ° difendere gli interessi delle persone autistiche e delle loro famiglie cooperando con le organizzazioni che rappresentano a livello nazionale ogni sforzo condotto a loro nome;
- ° promuovere il più alto livello di conoscenza e competenza possibili presso i professionisti che si occupano di autismo, oltre che favorire lo scambio di informazioni scientifiche più recenti e le tecniche riconosciute;
- ° valorizzare le potenzialità terapeutiche della famiglia oltre che riconoscere il suo valore essenziale come irrinunciabile componente educativa e di crescita;
- ° promuovere ed attuare la formazione delle persone interes-

sate alle problematiche dell'autismo (insegnanti, terapisti, volontari, ecc.);

- ° promuovere attraverso seminari, studi, convegni e pubblicazioni il collegamento con associazioni anche straniere e la diffusione dell'ampia problematica connessa all'autismo;

- ° stabilire stretti rapporti di collaborazione, anche mediante il convenzionamento, con enti pubblici (scuola, enti locali e territoriali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura) e privati, con enti aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, socio-sanitarie, riabilitative, sportive e di avviamento al lavoro e allo scopo di ricercare il necessario sostegno anche finanziario per lo svolgimento delle finalità sociali;

- ° promuovere la creazione di strutture per favorire l'inserimento lavorativo di ragazzi autistici;

- ° elaborare ed attuare, anche con la collaborazione di soggetti esterni, progetti sperimentali finalizzati alla gestione integrata di cui al punto che precede.

L'associazione può collaborare con enti pubblici e privati ed aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionali operanti in analoghi settori.

Per l'attività d'interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le attività di cui ai punti precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati e prevalentemente a terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per l'attuazione del proprio scopo, l'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondario e strumentali rispetto a questo ultimo, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/17.

TITOLO TERZO

I SOCI

ART. 7 - AMMISSIONE

Possono liberamente aderire all'associazione le persone fisiche che ne condividano i fini e i riferimenti ideali (artt. 4, 5 e 6) e si impegnino fattivamente per la realizzazione dei medesimi, che sono mosse da spirito di solidarietà e che intendono partecipare alle attività sociali.

Possono far domanda di ammissione anche altri enti del terzo

settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.

L'ammissione all'associazione, da richiedere per iscritto dall'interessato, è deliberata dal consiglio direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato entro 60 (sessanta) giorni all'interessato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all'Assemblea.

Per tutto quanto non specificato si applica l'art. 23 del CRS.

ART. 8 - PRINCIPIO DI DEMOCRATICITA'

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato ai principi di democraticità, libera elettività delle cariche, uguaglianza tra i soci ed effettività dei rapporti associativi.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri.

ART. 9 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, volontario e gratuito obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.

I soci sono obbligati, in particolare:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;

c) a versare la quota associativa, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo per la quota iniziale ed eventualmente per la quota annuale.

La quota iniziale è intransmissibile e non soggetta a rivalutazione.

I soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;

b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purchè in regola con il pagamento della quota associativa, se maggiorenni;

c) a eleggere gli Organi sociali e ad essere eletti negli stessi, se maggiorenni.

ART. 10 - VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Sono Amici dell'associazione coloro che, pur non essendo soci, apprezzano le finalità dell'associazione e ne sostengono l'attività, condividendo la promozione di taluni eventi associativi quali manifestazioni, incontri e pubblici dibattiti, ecc.. Gli "Amici" non acquistano la qualità né lo status di associato ma vengono costantemente informati delle attività

e delle iniziative promosse dall'associazione. L'attività dell'associazione è ispirata al dovere di solidarietà (artt. 2 e 4, 2° comma, Costituzione).

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, a norma dell'art. 17, commi 3 e 4, del CTS, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione in apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo ed in presenza di adeguata documentazione giustificativa. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Gli associati che prestano attività volontaria sono assicurati, dalla associazione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 11 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Il rapporto associativo si scioglie per recesso, morte, decadenza o esclusione:

- a) il recesso diviene efficace tre mesi dopo la relativa comunicazione;
- b) l'esclusione può essere disposta per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni; all'escluso è dato di ricorrere all'assemblea, impugnando il suo diritto di adire il giudice;
- c) la decadenza del socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.

TITOLO QUARTO

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo (se obbligatorio per Legge);
- l'Organo di Revisione (se obbligatorio per Legge o se nominato facoltativamente dall'Assemblea).

Tutte le cariche sociali sono gratuite e la loro elezione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato at-

tivo e passivo.

ART. 13 - L'ASSEMBLEA

E' costituita in assemblea l'universalità degli associati.

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è formata dagli associati che tali risultino iscritti al tempo della convocazione ed in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio d'esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo. L'assemblea ha sempre la facoltà di nominare l'Organo di revisione e/o l'Organo di controllo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del CTS e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva il bilancio sociale al verificarsi delle condizioni previste all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017;
- f) delibera su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge riservino alla sua competenza nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle;
- g) approva gli eventuali regolamenti interni su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) delibera sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio determinandone i modi e i liquidatori;
- c) delibera sulla trasformazione, sulla fusione e sulla scissione dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, da inoltrare al domicilio dell'iscritto anche a mezzo e-mail, fax, purché il mezzo prescelto garantisca l'avvenuta ricezione da parte degli associati, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la seduta. L'avviso deve contenere l'elenco analitico degli oggetti da trattare. In caso di urgenza, l'avviso può essere inviato 7 (sette) giorni prima della data stabilita per la seduta.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea potrà avere luogo anche tramite mezzi di telecomunicazione in audio-video conte-

renza attraverso l'utilizzo di una piattaforma on-line, secondo le modalità previste per le riunioni del consiglio direttivo dall'articolo 14 del presente statuto.

L'Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata, la metà più uno dei soci o, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto occorrono in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione, che non può valere nello stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Le votazioni vengono espresse in forma palese. Ciascun associato ha diritto soltanto ad un voto. E' dato il voto per rappresentanza: l'associato che interviene non può essere portatore di più di due deleghe.

Le deliberazioni assembleari devono constare da apposito verbale redatto dal segretario e sottoscritto anche dal Presidente.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata e diretta da un consiglio direttivo composto di un numero variabile di membri - da un minimo di tre a un massimo di nove - eletti dall'assemblea, previa determinazione del loro numero.

Essi durano in carica anni tre e sono rieleggibili.

Tutti i Consiglieri devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri Associati, dagli enti associati.

La carica è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo se nominato.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per

Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

Si applica l'art. 2382 del codice civile.

In particolare tra gli altri compiti:

- amministra l'Organizzazione;
- attua le delibere dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al Runt;
- delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie e rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il consiglio nomina al proprio interno il presidente, il vicepresidente e il segretario.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

In caso di vacanza della carica, chi viene a mancare è sostituito dal primo dei non eletti all'esito dell'ultimo scrutinio elettorale. Chi subentra resta in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

Il Consiglio può delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più consiglieri.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 8 (otto) giorni prima della riunione a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo qualora nominato.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorrono la presenza della metà più uno dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il voto è palese.

Il consiglio organizza e dirige l'attività e il funzionamento dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distinti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento

dei Consiglieri e sia consentito ai partecipanti di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

Il consiglio può nominare un comitato scientifico per la ricerca, l'aggiornamento scientifico e legislativo.

Il comitato, composto anche da non associati, ha funzioni meramente consultive.

ART. 15 - IL PRESIDENTE

Il presidente del consiglio è presidente dell'associazione. Spetta al presidente la rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio. Al presidente è altresì riconosciuta una privilegiata funzione di impulso e di coordinamento degli organi associativi. In caso di impedimento del presidente, ne fa le veci il vice presidente. L'intervento del vice-presidente costituisce di per sé solo, per i terzi, prova dell'impedimento del presidente.

TITOLO QUINTO

ORGANI DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

ART. 16 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/17.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- esercita, salva diversa decisione dell'assemblea, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato esecutivo.

L'Organo di controllo collegiale se nominato è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti anche tra non associati e dura in carica tre esercizi.

L'assemblea può alternativamente nominare un organo di controllo monocratico.

ART. 17 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 quando la revisione legale non è attribuita all'organo di controllo oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del CIS. Può essere altresì nominato quando l'assemblea lo reputi opportuno.

E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

La funzione del Revisore Legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritta nel registro dei Revisori Legali.

Il Revisore Unico ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea anche tra i non soci e resta in carica 3 esercizi.

Esso partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale sul rendiconto economico e finanziario.

La gratuità deve essere deliberata in assemblea con la nomina.

TITOLO SESTO

PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO - LIBRI SOCIALI

ART. 18 - RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote associative, quote versate dagli associati e dai beni a qualsiasi titolo dalla stessa acquisiti;
- 2) liberalità, donazioni e lasciti testamentari;
- 3) contributi di soggetti privati;
- 4) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- 5) rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici e/o privati;
- 6) rendite Patrimoniali;
- 7) attività di raccolta fondi;
- 8) entrate derivanti da attività diverse di carattere marginale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 9) ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fonda-

Lori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, né durante la vita dell'associazione né in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

ART. 20 - BILANCIO

L'esercizio finanziario dell'associazione è annuale, ha inizio e termine rispettivamente con il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio dell'Organizzazione è annuale ed è redatto ai sensi degli art. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Copia del bilancio consuntivo verrà messa a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per il raggiungimento delle finalità statutarie.

ART. 21 - BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale, a cura del Consiglio direttivo, e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 22 - LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti da atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Il registro dei volontari è regolamentato dalle medesime norme dello statuto che disciplinano il libro degli associati. Il registro dei volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

Il libro degli associati e il libro delle adunanze delle deliberazioni delle assemblee sono tenuti a cura del Consiglio direttivo.

Il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo è tenuto a cura del consiglio direttivo e può essere esaminato da ciascun consigliere e da ciascun membro dell'organo di controllo, i quali possono estrarne copie.

Gli associati hanno diritto di esaminare detti libri sociali. Gli associati hanno diritto di esaminare e di ottenere copia dei libri sociali, recandosi presso la sede dell'associazione, previa richiesta di appuntamento.

TITOLO SESTIMO

SCIoglimento E RINVIO

ART. 23 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 comma 1, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017 e secondo quanto deciso dall'assemblea straordinaria.

ART. 24 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiama la disciplina speciale del volontariato e, in difetto, le disposizioni contenute nel CTS, del codice civile ed ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria.

Firmato Vassallo Roberto Marco

Firmato Gino Baia Guarienti notaio